

AMBITO TERRITORIALE N. 1 - Comune Capofila POLISTENA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COMUNI:

*Anoia - Candidoni - Cinquefrondi - Feroletto dalla Chiesa - Galatro - Giffone -
Laureana di Borrello - Maropati - Melicucco - Polistena - San Giorgio Morgeto --
San Pietro di Caridà - Serrata*

**PATTO
DI
ACCREDITAMENTO**

Art. 23 del Regolamento per l'accreditamento dei soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi a favore dei soggetti non autosufficienti (Approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 29.01.2018, Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di POLISTENA (Capofila) n° 9 del 23.02.2018)

TRA

il Comune di POLISTENA, legalmente rappresentato da _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Polistena (RC), in virtù dell'art. 107 comma 3 lett. C del D.Lgs. n. 267/00 e con i poteri attribuitigli dal Decreto Sindacale n. _____ del _____ interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Polistena, avente C. F. _____ e P.I. - _____, d'ora in avanti designato con il termine COMUNE,

E

L'Ente " _____, con sede legale in _____ (), Via _____, partita IVA e C.F. - _____, legalmente rappresentato da _____, nata a _____ () il _____ e residente in _____ (), Via _____, accreditato con Determina n. _____ del _____ per l'affidamento dei servizi a favore dei soggetti non autosufficienti, d'ora in avanti designato con il termine Ente,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente documento, nell'ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, ex art. 118 Cost., commi 1 e 2 art. 13 del TUEL, disciplina, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 1, le linee fondamentali relative all'erogazione dei Servizi alla Persona da parte dei soggetti accreditati, intendendo col presente "Patto":

- garantire al cittadino un elevato standard qualitativo da parte dei soggetti accreditati, nell'ottica della libera concorrenza;
- valorizzare la centralità del cittadino-utente e la propria capacità di autonoma e auto - determinazione, sia in ordine all'elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta del soggetto erogatore;
- implementare le risorse della comunità locale, attraverso la concertazione con tutti gli Enti del terzo settore, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi a carattere domiciliare.

ARTICOLO 2

OBBLIGHI DELL'ENTE ACCREDITATO

Dovranno essere mantenuti i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'accREDITamento, rispettati gli obblighi riportati nel Regolamento per l'accREDITamento e tutte le condizioni riportate nel Regolamento e nella documentazione per le procedure dell'accREDITamento.

Prima dell'avvio del servizio il soggetto accreditato dovrà dotarsi del personale, delle attrezzature e di ogni altro elemento dichiarato nella domanda di accREDITamento.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, l'Ente si impegna a non gestire contemporaneamente i servizi di assistenza domiciliare e i servizi connessi al Punto Unico di Accesso (PUA).

ARTICOLO 3

MODALITA' ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

L'Ente accreditato, prescelto dal soggetto beneficiario del servizio, presterà le singole prestazioni socio-assistenziali secondo il Piano individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale, nel ruolo di case manager, concordando l'articolazione oraria con l'assistito e/o con il caregiver designato. Gli operatori, chiamati all'espletamento del servizio, presteranno la loro opera secondo le modalità stabilite all'avvio di ciascun servizio.

L'entità delle prestazioni, la tipologia dei beneficiari, i corrispettivi, le modalità di erogazione dei pagamenti ed ogni altra caratteristica del servizio saranno di volta in volta stabiliti dall'Ufficio di Piano con appositi avvisi pubblici, secondo la programmazione svolta ed i finanziamenti ottenuti.

ARTICOLO 4

MANSIONARIO OPERATORI

L'Ente accreditato assicurerà l'erogazione delle prestazioni e dovrà essere in possesso di un'adeguata professionalità in materia di servizi di cura, con disponibilità di figure professionali con preparazione specifica ed esperienza in materia di formazione, educazione e assistenza, come specificato al Cap. 5 – Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità dell'Allegato Unico al Regolamento Regionale n. 17 del 14.11.2016 che a sua volta costituisce l'Allegato A della D.G.R. 449 del 14 novembre 2016, modificata dalla DGR 52/2017 e 526/2017.

ARTICOLO 5

DURATA E RISOLUZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Il presente Patto ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutte le annualità di permanenza ininterrotta nell'Albo dei soggetti accreditati.

L'Ufficio si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. a tutto rischio e danno dell'Ente se dopo due diffide scritte, anche riferite ad inadempienze di natura diversa, questa persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente Patto. Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione degli interventi, sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare, a qualunque titolo, denaro dall'utente o da altri), reiterate inadempienze agli obblighi previsti dalla convenzione, mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale, elevato turnover del personale, utilizzo improprio di notizie o dati di cui l'Ente è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli, in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal D.lgs 196/2003.

Considerata la particolare natura del servizio affidato, l'Ufficio si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo, non resi dall'Ente, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni.

Per ottenere la rifusione dei danni l'Ufficio potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Ente.

In caso di fallimento, il servizio si intenderà senz'altro revocato e l'Ufficio provvederà a termini di legge.

ARTICOLO 6

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente è tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente patto.

ARTICOLO 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente è individuato quale "responsabile" del trattamento dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui verrà in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a comunicare per iscritto il nominativo del soggetto incaricato di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia. Ai fini degli adempimenti previsti dal suddetto decreto legislativo si precisa che l'affidatario tratterà i dati personali e sensibili dell'utenza sia per relazione diretta con l'utenza stessa che nel rapporto con gli uffici comunali preposti.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Palmi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Patto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Polistena, li _____

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Responsabile dei Servizi Sociali
del Comune Capofila**

**Il Legale Rappresentante
del Soggetto Accreditato**
